



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 553 del 14/10/2010

Del Registro Generale n. 1955 del 3 NOV. 2010

OGGETTO: DITTA LE GINESTRE SAS

SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI
SUL TERRITORIO COMUNALE.

IMPEGNO DI SPESA.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto l'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale.
- Visto la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2010.
- Visto la deliberazione di G.C. n. 193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili di servizi e dei settori a tutto il 31/12/2010
- Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL, ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione.

PREMESSO

- Che la legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e della L.R. 24 novembre 2001 n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", stabilisce le norme di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare ai Comuni, compete la custodia ed il mantenimento dei cani accalappiati nel territorio di rispettiva competenza, mentre ai sensi dell'art. 5 e 6 della stessa legge regionale, il servizio di cattura degli animali randagi ammalati e pericolosi, oltre il controllo generale sanitario sulle strutture di ricovero è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali (A.A.S.S.LL.);
- Che l'A.S.L. SA/3, con propria nota n. 1576/DP del 07/02/05, ribadiva la competenza dei Comuni a stipulare apposite convenzioni con canili autorizzati per il mantenimento dei cani randagi catturati, precisando inoltre, che le spese di mantenimento degli stessi rimanevano a carico delle amministrazioni comunali competenti sul territorio dove avveniva l'accalappiamento;
- CHE il Comune di Capaccio, non disponendo di strutture proprie e non risultando in attività nel territorio dell'A.S.L. SA/3 rifugi gestiti da Enti pubblici cui fare riferimento, negli anni passati e fino al 1/12/2008, ha stipulato apposite convenzioni con la ditta Canile "Ciceralensis - Oasi S. Leo" di Mauro Cafasso, con sede in Cicerale Cilento, relativamente all'obbligo del mantenimento e della custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale;
- Che a seguito del sequestro preventivo della struttura in argomento effettuato dai NAS di Salerno e affidata in custodia giudiziale al servizio veterinario dell'Asl Sa/3, questo ufficio, registrando ripetute richieste di interventi da parte di cittadini, con propria nota prot. N. 2161 del 20/01/09 indirizzata alle ASL SA/3 Dipartimento di Prevenzione di Capaccio Scalo, di Roccadaspide, di Vallo della Lucania e per conoscenza alla Prefettura di Salerno, chiedeva urgenti notizie sull'esistenza di attività di rifugi per cani randagi gestiti da Enti pubblici e/o privati a cui l'A.S.L. SA/3 per quanto di competenza fa riferimento;
- Che con nota prot. N. 3888 del 30/01/2009, indirizzata alle ASL SA/3 Dipartimento di Prevenzione di Capaccio Scalo, di Roccadaspide, di Vallo della Lucania e per conoscenza alla Prefettura di Salerno, nel chiedere ulteriori notizie sul sequestro della struttura ricettiva convenzionata con ASL e Comuni, ribadiva la necessità di conoscere l'esistenza nell'ambito A.S.L. SA/3, di attività di rifugi per cani randagi gestiti da Enti pubblici e/o privati;
- Che l'ASL SA/3, il Dipartimento di Prevenzione di Vallo della Lucania con propria nota prot. N. 1307/DP, pervenuta al prot. Dell'Ente al n. 4917 del 06/02/09, comunicava che la Procura di Vallo della Lucania aveva disposto il sequestro preventivo del Canile Ciceralensis di Cicerale impedendo il ricovero nella struttura di nuovi cani, e con la stessa nota, invitava il Comune di Capaccio a trovare una nuova struttura nella quale ospitare i cani che sarebbero stati accalappiati sul proprio territorio;
- Che successivamente l'ASL SA/3, il Dipartimento di Prevenzione di Vallo della Lucania, nel dare riscontro alle richieste di notizie di cui alle succitate note prot. N. 2161 del 20/01/09 e n. 3888 del 30/01/2009, con nota prot. n. 2273/DP, pervenuta al prot. dell'Ente al n. 7363 del 23/02/09, confermava lo stato di sequestro del Canile Ciceralensis disposta dall'A.G., e invitava il Comune di Capaccio ad attivarsi ad individuare una nuova struttura destinata ad accogliere i cani attualmente presenti nel canile Ciceralensis, che risultano essere n. 75, nonché quelli che sarebbero stati accalappiati sul territorio di competenza;
- Che la Prefettura di Salerno, al fine di aderire alla specifica richiesta del Settore Veterinario-Area Gen.le di Coordinamento della G.R. della Campania, con propria nota prot. n. 19861/2009/Gab, convocava per le problematiche connesse al randagismo canino collegate al Canile Ciceralensis-Oasi San Leo, una riunione di lavoro per il giorno 15/05/09;
- Che nel corso della riunione di lavoro, alla presenza del Prefetto di Salerno, della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS, e dei sindaci dei

comuni convocati, è emersa l'impellenza di provvedere al ritiro dei cani randagi registrati presso la struttura di Cicerale e trasferirli presso altri canili autorizzati per legge;

- Che per quanto premesso, al fine di poter garantire con continuità lo svolgimento del servizio suddetto, in considerazione che trattasi di servizio improrogabile e obbligatorio per legge, tenendo conto del numero dei cani vaganti presumibilmente da accalappiare e custodire a tutto il 31/12/2009, della disponibilità economica sull'intervento di competenza pari a € 30.000,00 e acquisite le necessarie informazioni di base sul costo delle spese da sostenere presso altra struttura nel periodo di nuovo affidamento giugno/dicembre 2009, e dei costi sostenuti e da liquidare alla ditta Canile Cicerale per il periodo gennaio/maggio 2009, con nota prot. n. 20727 del 19/05/09 indirizzata al responsabile del servizio Finanziario dott. Vertullo Carmine, al Sig. Sindaco, al Direttore Generale dott. Pasquale Silenzio e alla Giunta Comunale, si evidenziava la necessità di prevedere un aumento sulle previsioni di spesa per l'anno in corso, per la somma totale di € 66.786,60 IVA inclusa;

- Che, questo ufficio, al fine di arginare il preoccupante fenomeno del randagismo canino e per far fronte agli obblighi di legge, a seguito di indagine di mercato inoltrata a mezzo fax con prot. n. 14425 del 09/04/09 a n. 19 ditte individuate tra quelle autorizzate e pubblicate sull'indirizzo informatico della Regione Campania, con determina n. 287 del 28/05/09, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del codice dei contratti, ha affidato alla società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 - Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV), il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, per un costo di 1,90/die escluso IVA come per legge per ogni singolo cane ricoverato;

- Che, con la stessa determina n. 287 del 28/05/09 si è proceduto ad approvare lo schema di contratto disciplinante il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale, nel quale vengono riportate le modalità di effettuazione del servizio, dando atto nello stesso, che l'affidamento avrà la durata fino alla concorrenza della somma disponibile sull'intervento di competenza del Bilancio E.F. 2009, pari a € 19.152,00 IVA inclusa come per legge;

- Che la succitata ditta ha stipulato il contratto d'appalto n. 3464/09 di Rep.;

- Che presso la struttura in argomento nel periodo 22 giugno al 31 ottobre 2009, sono stati ricoverati in totale n.112 cani randagi catturati sul territorio comunale, che hanno determinato 9250 presenze totali, per una spesa sostenuta di € 21.090,00;

- Che accertata la pericolosità igienico - sanitaria del fenomeno del randagismo canino, nelle more dell'espletamento di nuova gara di affidamento del servizio di che trattasi, per assicurare la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati e da catturare sul territorio comunale a tutto il 31 dicembre 2009, e a parziale copertura delle spese sostenute a tutto il mese di ottobre, con determina n. 614 del 12/11/09, si è proceduto ad impegnare la somma totale di € 18.978,72 IVA compresa come per legge, ad approvare lo schema del nuovo contratto di affidamento e ai sensi dell'art. 125, comma 11, del codice dei contratti, è stato affidato il servizio in questione fino al 31/12/2009, alla società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 - Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV), al costo di 1,90/die escluso IVA come per legge per ogni singolo cane ricoverato;

- Che la succitata ditta per l'anno 2009, ha stipulato il contratto d'appalto n. 3528/09 di Rep.;

- Che L'ASL Salerno di Vallo della Lucania, con propria nota prot. n. 16201 del 30/12/09, comunicava l'avvenuto trasferimento dei n. 31 cani randagi ancora ospitati dal Canile Cicerale, presso il Canile Le Ginestre di Quindici (AV);

- Che presso la struttura in argomento a tutto il 31 dicembre 2009, sono stati ricoverati in totale n. 140 cani randagi catturati sul territorio comunale.

- Che con nota prot. n. 486 del 07/01/10, trasmessa al Sig. Sindaco, alla giunta comunale e al Settore Finanziario dell'Ente, è stato evidenziato che per poter garantire con continuità lo svolgimento del servizio suddetto, in considerazione che trattasi di servizio improrogabile e obbligatorio per legge, tenendo conto del numero dei cani randagi custoditi presso la società "LE GINESTRE", della media mensile dei cani da accalappiare e del costo in precedenza sostenuto dall'Ente per la custodia ed il mantenimento, risultava necessario prevedere per l'anno 2010 una spesa presumibile pari a € 158.619,60;

- Che con deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2010, è stata allocata sull'apposito intervento n. 1100203.1 la somma di € 120.000,00;

- Che con determina n. 357 del 09/07/2010, si è preso atto della summenzionata nota prot. n. n. 486 del 07/01/10, ed in attesa di una eventuale diversa articolazione del servizio da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno è stata impegnata la somma disponibile sull'intervento di competenza pari € 120.000,00 per l'affidamento del servizio in questione.

- Che con determina n. 461 del 02/09/2010 si è proceduto ad approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con la Società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 -



Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV), disciplinante il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale, dando atto che l'affidamento ha la durata fino alla concorrenza della somma disponibile sull'intervento di competenza del Bilancio E.F. 2010, pari a € 120.000,00 IVA inclusa come per legge, ovvero € 100.000,00 IVA esclusa come per legge;

- Che la succitata ditta ha stipulato il contratto d'appalto n. 3641/2010 di Rep.;
- Che questo servizio, previa verifica delle schede riepilogative dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale vidimate dal Comando di Polizia Municipale di Capaccio e delle schede riepilogative relativa alle presenze dei cani custoditi nel succitato canile nel periodo gennaio-luglio 2010, ha predisposto i necessari atti per la liquidazione delle fatture di pagamento presentate dalla società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele", e precisamente:

periodo	presenze giornaliere	costo/die	imponibile	IVA 20%	costo totale	fattura n.	del	determina liquidazione	del
gennaio	4719	€ 1,90	€ 8.966,10	€ 1.793,22	€ 10.759,32	6	27/02/10	497	20/09/10
febbraio	4693	€ 1,90	€ 8.916,70	€ 1.783,34	€ 10.700,04	30	22/03/10	497	20/09/10
marzo	5318	€ 1,90	€ 10.104,20	€ 2.020,84	€ 12.125,04	55	28/04/10	497	20/09/10
aprile	5372	€ 1,90	€ 10.206,80	€ 2.041,36	€ 12.248,16	77	21/05/10	497	20/09/10
maggio	5480	€ 1,90	€ 10.412,00	€ 2.082,40	€ 12.494,40	99	07/06/10	513	29/09/10
giugno	5424	€ 1,90	€ 10.305,60	€ 2.061,12	€ 12.366,72	122	12/07/10	513	29/09/10
luglio	5717	€ 1,90	€ 10.862,30	€ 2.172,46	€ 13.034,76	147	02/09/10	513	29/09/10
			€ 69.773,70	€ 13.954,74	€ 83.728,44				

- Che come evidenziato con la summenzionata nota prot. n. 486 del 07/01/10, per garantire con continuità lo svolgimento del servizio in argomento, la spesa prevista che l'Ente dovrà sostenere a tutto il 31/12/2010, risulta essere di € 158.619,60;
- Che per quanto sopra, l'amministrazione comunale, con deliberazione consiliare n. 66 del 28/9/2010, avente come oggetto "Art. 193 D.Lgvo 18/08/2000 n. 267, Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi di equilibrio generale di Bilancio" per il servizio in questione, ha previsto una variazione in aumento, allocando sull'apposito intervento n. 1100203.1 la somma di € 38.619,60;
- Rilevato che la durata del rapporto contrattuale con la ditta Le Ginestre, ha la durata fino e non oltre alla concorrenza dell'importo contrattuale fissato nella somma di € 100.000,00 IVA esclusa come per legge, decorrenti dal 1 gennaio 2010.
- Che tale somma risulta sufficiente a garantire il servizio a tutto il mese di ottobre 2010;
- Che nelle more dell'espletamento di nuova gara di affidamento del servizio di che trattasi, occorre comunque assicurare la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati e da catturare sul territorio comunale fino al 31 dicembre 2010.
- Che tenendo conto delle presenze dei cani randagi previsti presso la struttura convenzionata e il costo/die per la custodia e il mantenimento, la spesa presubimile da sostenere a tutto il mese di dicembre 2010 ammonta a € 149.100,60 IVA inclusa come per legge, così meglio specificato nel seguente prospetto:

periodo	presenze giornaliere	impegno			fattura n.	del	determina liquidazione	del	
		costo/die	imponibile	IVA 20%					costo totale
gennaio	4719	€ 1,90	€ 8.966,10	€ 1.793,22	€ 10.759,32	6	27/02/10	497	20/09/10
febbraio	4693	€ 1,90	€ 8.916,70	€ 1.783,34	€ 10.700,04	30	22/03/10	497	20/09/10
marzo	5318	€ 1,90	€ 10.104,20	€ 2.020,84	€ 12.125,04	55	28/04/10	497	20/09/10
aprile	5372	€ 1,90	€ 10.206,80	€ 2.041,36	€ 12.248,16	77	21/05/10	497	20/09/10
maggio	5480	€ 1,90	€ 10.412,00	€ 2.082,40	€ 12.494,40	99	07/06/10	513	29/09/10
giugno	5424	€ 1,90	€ 10.305,60	€ 2.061,12	€ 12.366,72	122	12/07/10	513	29/09/10
luglio	5717	€ 1,90	€ 10.862,30	€ 2.172,46	€ 13.034,76	147	02/09/10	513	29/09/10
agosto	5720	€ 1,90	€ 10.868,00	€ 2.173,60	€ 13.041,60	164	27/09/10	da liquidare	
settembre	5725	€ 1,90	€ 10.877,50	€ 2.175,50	€ 13.053,00			in attesa	
ottobre	5735	€ 1,90	€ 10.896,50	€ 2.179,30	€ 13.075,80			in attesa	
novembre	5747	€ 1,90	€ 10.919,30	€ 2.183,86	€ 13.103,16				
dicembre	5745	€ 1,90	€ 10.915,50	€ 2.183,10	€ 13.098,60				
			€ 124.250,50	€ 24.850,10	€ 149.100,60				
			€ 24.250,50	€ 4.850,10	€ 29.100,60				

- Che per quanto sopra, occorre procedere ad assumere il relativo impegno di spesa presuntivo pari a € 29.100,60 IVA inclusa come per legge, e procedere di conseguenza alla stipula di nuovo contratto di affidamento del servizio in questione fino al 31/12/2010, da sottoscrivere con la Società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 - Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV), previa approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

- Accertata la pericolosità igienico – sanitaria del fenomeno del randagismo canino e che occorre garantire con continuità lo svolgimento del servizio in questione, in considerazione che trattasi di servizio improrogabile e obbligatorio per legge;
- Visto l'allegato schema di contratto da sottoscrivere con la ditta affidataria del servizio in questione.

- Vista la legge 14/08/1991, n°281;
- Vista la legge regionale n. 36 del 1993;
- Vista la Legge Regionale n. 25 del 23/08/1983, art. 5;
- Visto l'art. 84. n. 320 del 08/02/54 del Regolamento di Polizia Veterinaria;
- Visto il vigente regolamento comunale di esecuzione di forniture e servizi in economia;
- Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- Visto l'art.73 dello Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di impegnare, come impegna, la somma di € 29.100,60 IVA compresa come per legge, necessaria per l'affidamento del servizio in questione e per i motivi citati in premessa fino al 31/12/2010;
3. di far gravare la spesa sull'intervento n. 1100203.1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2010.
4. di affidare - come affida alla Società "*LE GINESTRE*" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 – Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV), il servizio di che trattasi e per i motivi meglio espressi in narrativa.
5. Di approvare, come approva l'allegato schema di contratto, da sottoscrivere con la Società "*LE GINESTRE*" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 – Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV), disciplinante il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale, nel quale vengono riportate le modalità di effettuazione del servizio, dando atto che l'affidamento avrà la durata fino al 31/12/2010 e per la somma di € 24.250,50, ovvero € 29.100,60 IVA esclusa come per legge;
6. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.

A/R

Il Responsabile del Settore
dott. Arch. Rodolfo Sabelli



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Servizi di prevenzione e riabilitazione

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/2628/2010/1 con OGGETTO:
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI
SUL TERRITORIO COMUNALE

Intervento 1100203 Cap. 1 Competenza
SPESE PER RANDAGISMO

Il sottoscritto responsabile del servizio
Servizi di prevenzione e riabilitazione

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1100203 Cap. 1 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 29.100,60 a favore della ditta
LE GINESTRE s.a.s - di Raffaele Antonio -Canile sanitario e rifugio per ca
VIA CAPPELLUCCIO, 11
83020 DOMICELLA(AV)

Il sottoscritto responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto
di regolarita' contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, come
risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	120.000,00
Variazioni +	38.619,60
Variazioni -	0,00
Impegni -	120.000,00

Disponibile	38.619,60
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	38.619,60

Data Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO

Rep. N° _____ /2010

COMUNE DI CAPACCIO – (SA)

REPUBBLICA ITALIANA

SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemiladieci il giorno.....(.....) del mese di....., presso la sede municipale, davanti a me, Dr. Andrea D'Amore, Segretario Generale del Comune di Capaccio, autorizzato a rogare in formá pubblica amministrativa e nell'interesse dell'Ente i contratti di cui lo stesso sia parte, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti d'accordo tra loro e col mio consenso, in conformità dell'art. 48 della legge notarile, sono personalmente comparsi, da una parte, il dott. arch. Rodolfo Sabelli, nato a Summonte (AV) il 04/02/1962, nella qualità di Responsabile del Settore IV – LL.PP. di questo Comune (C.F. 81001170653), il quale si costituisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, dall'altra, il Sig. Raffaele Antonio, nato ad Avellino il 31/01/1976 (codice fiscale RFFNTN76A31A509X), residente a Lauro (AV) in Via P: Lancillotti n. 90, il quale dichiara di intervenire quale rappresentante legale della Società denominata "LE GINESTRE S.A.S." di Antonio Raffaele & C., con sede operativa in Quindici (AV), Località Toriello, P. IVA 02101860647, iscritta alla C.C.I.A.A. di Avellino al n.13667/98 - R.E.A. 135969, avente sede legale in Casola di Domicella (AV) Via Cappelluccio 11; (di seguito indicata "Ditta appaltatrice"), persone

giuridicamente capaci e della cui identità io Segretario rogante sono personalmente certo.-----

PREMESSO:-----

Che la legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e della L.R. 24 novembre 2001 n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", nelle quali viene stabilito dai legislatori le norme di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare ai Comuni, compete la custodia ed il mantenimento dei cani accalappiati nel territorio di rispettiva competenza, mentre ai sensi dell'art. 5 e 6 della summenzionata legge regionale, il servizio di cattura degli animali randagi ammalati e pericolosi, oltre il controllo generale sanitario sulle strutture di ricovero è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.);-----

- Che attualmente, non risultano in attività nel territorio dell'A.S.L. SA/3 rifugi gestiti da Enti pubblici cui fare riferimento per la incombenza innanzi citata;

- Che, in attesa della costruzione di un rifugio comunale o consorziale, occorre comunque, far fronte all'obbligo del ricovero degli animali come previsto per legge, ricorrendo all'intervento di privati in possesso di impianti ed attrezzature appositamente autorizzate secondo legge;

- Che per l'anno in corso, con contratto d'appalto n. 3641/2010 di Rep il servizio in argomento e fino alla concorrenza della somma disponibile sull'intervento di competenza del Bilancio E.F. 2010, pari a € 120.000,00 IVA inclusa come per legge, ovvero € 100.000,00 IVA esclusa come per legge, è

stato affidato alla Società denominata "LE GINESTRE S.A.S." di Antonio Raffaele & C., con sede in Quindici (AV), Località Toriello;-----

- Che in considerazione che trattasi di servizio improrogabile e obbligatorio per legge, occorre garantire con continuità lo svolgimento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati e da catturare sul territorio comunale fino al 31 dicembre 2010;

TANTO PREMESSO

Tra i costituiti, dott. arch. Rodolfo Sabelli e Sig. Raffaele Antonio, nelle rispettive qualità, si conviene e stipula quanto appresso:-----

Art. 1 – Convalida delle premesse: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;-----

Art. 2 – Oggetto del contratto per il servizio affidato e modalità di svolgimento: Il presente contratto ha per oggetto il servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani randagi di proprietà del Comune di Capaccio (SA), catturati sul territorio comunale ad opera del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL Salerno Servizio Veterinario di Capaccio Scalo, e consegnati dalla ASL stessa alla struttura di ricovero.-----

Art. 3 – Domicilio Legale: A tutti gli effetti di legge e del presente contratto, la Ditta affidataria elegge il proprio domicilio in Capaccio, presso la sede comunale, in Via Vittorio Emanuele n. 1 - 84047 Capaccio (SA);-----

Art. 4 – Importo Contrattuale: Alla ditta affidataria, per ogni animale consegnato dalla ASL Salerno Distretto Sanitario di Capaccio Scalo per conto

del Comune di Capaccio, presente in vita, sarà corrisposto un compenso giornaliero pari a € 1,90 oltre IVA come per legge, riferito a tutte le attività indicate nella presente convenzione omnicomprensivo di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate, nonché quelle amministrative;-----

Art. 5 – Durata del contratto : Il presente contratto in attesa di una eventuale diversa articolazione del servizio da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno, ha la durata fino al 31 dicembre 2010 e non oltre alla concorrenza dell'importo contrattuale fissato nella somma, pari a € 24.250,50 IVA esclusa come per legge;-----

In caso di risoluzione anticipata, la disdetta dovrà essere data almeno 30 giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla scadenza il Comune di Capaccio, provvederà al ritiro dei cani randagi ricoverati presso la Società "LE GINESTRE S.A.S.", con sede in Quindici (AV), con propri mezzi e a proprie spese.-----;

Art. 6 – Esecuzione del contratto: L'esecuzione del contratto è regolato:

a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta affidataria, relativamente al servizio di che trattasi;-----

b) dalle vigenti disposizioni di legge sanitarie, nonché dai regolamenti di polizia vigenti in materia di affidamento dei cani randagi. Il titolare è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo di vigenza della convenzione, ivi comprese le

disposizioni relative alla tutela infórtunistica e sociale delle maestranze addette

ai lavori oggetto della presente convenzione di regolamento per

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilitá generale dello Stato e

delle successive disposizioni che dovessero essere emanate in materia;-----

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che

saranno emanate in materia di diritto privato;-----

Art. 7 – Obblighi della ditta: La ditta affidataria, si impegna a provvedere al

mantenimento in buone condizioni igieniche ed ambientali, dei cani

attualmente custoditi presso la propria struttura, a nutrirli esclusivamente con

prodotti ad uso specifico, con adeguata assistenza veterinaria per il controllo

delle buone condizioni di salute. -----

La ditta affidataria, si impegna a provvedere a propria cura e spese, ad

eseguire il trattamento profilattico, compresa la sterilizzazione di tutti i cani

randagi in entrata nella propria struttura in Quindici. I tempi di intervento per il

recupero dei cani accalappiati sul territorio del Comune di Capaccio, sono

stabiliti in un massimo di ore 2 (due) dalla chiamata del Servizio Veterinario

dell'ASL, o dal servizio comunale interessato.-----

Art. 8 – Pagamenti: I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di

fatture mensili posticipate sulla base delle prestazioni effettivamente rese e

previa certificazione del numero dei cani assegnati e presenti in vita nella

struttura di ricovero, nonché l'esibizione della documentazione attestante il

versamento dei contributi sociali e assicurativi obbligatori, da pagarsi entro 60

giorni dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune della

fattura da parte della Ditta affidataria;-----

In caso di mancato pagamento nel termine previsto, la Ditta affidataria avrà il diritto al pagamento degli interessi legali per un primo periodo massimo di 90

giorni successivi al 61° giorno dalla data di acquisizione della fattura al

Protocollo Generale del Comune. Trascorso il periodo di 90 giorni, la Ditta appaltatrice avrà diritto agli interessi moratori. Dalla rata saranno detratti gli

importi derivanti da eventuali spese per l'esecuzione in danno o d'ufficio e le penali pecuniarie eventualmente applicate alla Ditta affidataria;-----

Art. 9 – Invariabilità del prezzo: Nel prezzo stabilito, s'intendono compresi tutti gli oneri per la completa esecuzione del servizio;-----

Il prezzo stabilito, è accettato dalla ditta affidataria in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità;-----

La ditta affidataria, non avrà alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali d'alcun genere, per aumento del costo dei materiali e mano d'opera, perdite e per qualsiasi circostanza che si sia potuta verificarsi dopo l'affidamento;-----

Art. 10 – Divieto di subappalto e di cessione: E' vietato alla ditta affidataria di subappaltare a terzi tutta o parte dell'attività oggetto del presente contratto;--

Art. 11 – Notifiche e comunicazioni: Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'amministrazione comunale, da cui decorrano termini di adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Ditta affidataria nel domicilio legale sito in

Casola di Domicella (AV) Via Cappelluccio 11, ovvero, ai sensi dell'art. 6 della legge 30/12/99, n. 442 a mezzo telefax con il medesimo effetto;-----

Art. 12 – Penalità - Risoluzione e Decadenza: Fatto salvo quanto disposto

dalla normativa di settore applicabile, in caso di inadempienza da parte del titolare della struttura di ricovero, il Comune contesterà per iscritto le inadempienze stesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

La Ditta affidataria potrà presentare eventuali giustificazioni a discarico entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di ricezione. La giustificazione, presentata entro il termine indicato, se adeguatamente motivata potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale;

Le giustificazioni da parte della Ditta appaltatrice, potranno riguardare solo eventi imprevisi o imprevedibili;-----

Le giustificazioni addotte da parte della Ditta affidataria, saranno oggetto di valutazione insindacabile da parte dell'amministrazione;-----

In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, e se Se le giustificazioni delle inadempienze contestate, presentate per iscritto

dalla ditta affidataria, non saranno ritenute plausibili da parte dell'Amministrazione Comunale di Capaccio, si procederà ad irrogare una penale di € 258,23 (duecentocinquantotto/23) per la prima infrazione;-----

Nel caso che l'infrazione si ripeta, la penale sarà dapprima raddoppiata, poi triplicata e poi così via fino a cinque infrazioni;-----

Qualora nel periodo di vigenza del presente atto contrattuale, si verificino più

di cinque infrazioni, l'Amministrazione Comunale procederà a dichiarare decaduto l'affidamento del servizio e ad interrompere il rapporto instauratosi con l'affidatario, sarà contestata alla Ditta affidataria nei modi previsti al precedente art. 11, con l'indicazione della penale applicabile;-----

Art. 13 – Responsabilità della Ditta affidataria: La Ditta affidataria risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e rimanendo a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti ai terzi ed alla Stazione Appaltante;

E' a carico della Ditta affidataria la responsabilità verso terzi per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. La Ditta affidataria è responsabile per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento del servizio, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'affidamento, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.-----

Art. 14 – Ispezioni e controlli: La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento del servizio, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamenti vigenti in materia;-----

L'amministrazione Comunale potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio l'ispezione sulle attrezzature, sui materiali impiegati ecc., e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione di

servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme vigenti o emanate in materia;-----

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere al Comune di Capaccio, saranno poste a totale carico dell'impresa affidataria tutte le spese sostenute dal Comune di Capaccio per ispezioni, controlli e perizie necessarie;-----

L'azione di controllo e vigilanza da parte del Comune di Capaccio non implicherà per il Comune stesso alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'affidatario;-----

Art. 15 – Tutela della privacy: Ai sensi della legge 675/96, i dati forniti, verranno trattati dal Comune di Capaccio per le finalità connesse all'affidamento del servizio e per gli adempimenti successivi;-----

Art. 16 – Obbligo verso i lavoratori e l'amministrazione: La Ditta affidataria, ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti ed al personale impiegato nei servizi le disposizioni del presente contratto e di tutte le norme vigenti in materia.-----

La Ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri;-----

La Ditta affidataria alla scadenza del contratto d'appalto, ha l'obbligo di

provvedere alla corresponsione del trattamento economico di fine rapporto spettante al personale dipendente per il periodo contrattuale, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione Appaltante.-----

La Ditta affidataria deve inoltre assicurare il rispetto della vigente normativa sulla sicurezza nel lavoro (D.Lgs n. 81/2008);-----

Art. 17 - Competenza Foro territoriale: Tutte le eventuali controversie e questioni tra l'Appaltante e l'Appaltatore, in relazione a quanto previsto nel presente contratto, saranno deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Salerno;-----

Art. 18 - Spese contrattuali: Il servizio del presente contratto è soggetto ad I.V.A., perciò il presente atto è registrato a tassa fissa. Il presente contratto, dattiloscritto su n. 10 fogli a singola facciata, su carta resa bollata, viene letto alle parti contraenti, le quali avendolo trovato rispondente alla loro volontà, insieme con me lo sottoscrivono;-----

Per il Comune di Capaccio -----

Per la Ditta affidataria -----

Il Segretario Generale -----



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 29.10.2010

prot. 45740

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ a _____

3 NOV. 2010

IL RESPONSABILE
